



COMUNE DI MEZZOJUSO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

P.zza Umberto I° n. 6 – C.A.P. 90030 - tel. 091 8203237 - fax 091 8207242
pec: comunemezzojuso@pec.it – Sito web: www.comune.mezzojuso.pa.it
P.IVA 00506170828

ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del SINDACO

n. 07 del 04 maggio 2020

OGGETTO: *ORDINANZA EMERGENZA COVID - 19 – DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE*

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei dalla data di pubblicazione, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, recanti “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 recante: *Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n.1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020, n. 16 dell'11 aprile 2020 e n.17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione

Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le note interpretative delle Ordinanze;

Visti gli avvisi della Commissione Straordinaria del 14.03.2020 e del 03.04.2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, è stato interdetto, a tutela della salute pubblica, l'accesso al pubblico nel cimitero comunale per la visita dei defunti;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infra regionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporre la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, let. d); l'esercizio di attività sportiva purché nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 1, let. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;

Ritenuto che il citato Decreto Legge 19/2020 non ha né abrogato né, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all'esercizio delle libertà costituzionali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 con la quale sono state abrogate tutte le precedenti ordinanze regionali ed è stato recepito nel territorio della Regione Siciliana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 1, lett. i) del DPCM 26 aprile 2020 che recita: "[...] *l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*";

Richiamato l'art. 7 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia che recita: "*I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione*

che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”;

Considerato che il registrato protrarsi della chiusura del Cimitero Comunale ha generato nella cittadinanza un sentimento di sconforto indotto dall'impossibilità per gli stessi di praticare il doveroso culto dei propri cari defunti;

Ritenuto pertanto che, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di ogni altra misura utile al contenimento del rischio di diffusione virale, è doveroso sia favorire il sentimento comune di vicinanza e rispetto nei confronti dei defunti, sia rendere ai cittadini, in forma individuale, la facoltà di culto dei propri defunti;

Tenuto conto delle misure straordinarie adottate dal Governo nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

Considerato che, assicurando le misure necessarie a garantire la salute pubblica e nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, è possibile disporre l'apertura del Cimitero comunale;

Ritenuto, pertanto, fermo restando il divieto di assembramenti e nello scrupoloso rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità sovracomunali per fronteggiare l'emergenza COVID – 19, disporre la riapertura del Cimitero Comunale nei giorni e negli orari come già vigenti prima della chiusura;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute pubblica come diritto fondamentale del cittadino;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del III Settore: Urbanistica Edilizia e Patrimonio in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale, in materia di salute;

Visti gli artt. 50 e 54 T.U.E.L.;

Visto l'O.R.E.LL

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:

la riapertura del Cimitero Comunale, a far data dal 05.05.2020, nei giorni e negli orari di cui al periodo precedente la chiusura, ovvero **tutti giorni, escluso il mercoledì** (giorno di chiusura), **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**, fermo restando il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza COVID - 19.

La fruizione degli spazi all'interno del cimitero comunale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti e all'utilizzo di protezioni delle vie aeree e di guanti protettivi cui fare ricorso nel caso in cui non fosse possibile mantenere una adeguata distanza interpersonale.

Lo stesso obbligo è rivolto al personale addetto alla conduzione e custodia del Cimitero.

Il personale comunale addetto alla custodia del Cimitero provvederà, laddove se ne ravvisi l'opportunità, a contingentare l'accesso del pubblico, in modo da non consentire la compresenza all'interno della struttura di non più di 15 persone.

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga resa pubblica, con valenza di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente, trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Sicilia, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale;
- al Responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali per l'adozione di ogni altra misura che sarà ritenuta utile per le finalità di prevenzione, ivi comprese le concrete modalità di accesso e di compresenza dei visitatori ammessi all'interno della struttura, nonché per la pulizia e l'igiene della stessa;
- all'Ufficio di Polizia Municipale di controllare il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
- che chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale è, altresì, soggetto alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

INFORMA

- che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. il Responsabile del Procedimento è: l'ing. Giovanni Lascari, Responsabile del III Settore Urbanistica Edilizia e Patrimonio del Comune di Mezzojuso;

- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



**La Presidente della Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco**
(dott.ssa Daniela Lupo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Lupo", written over the typed name.